

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQINI, BIASCO, BOSI, BRIENZA,  
CIRAMI, FUMAGALLI CARULLI, MINARDO, NAPOLI Bruno,  
NAPOLI Roberto, NAVA, TAROLLI, COSTA e RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Nuove norme in tema di immigrazione  
degli stranieri extracomunitari

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è il paese della Comunità europea che ospita il maggior numero di irregolari extracomunitari: secondo le statistiche del CENSIS i clandestini sarebbero un milione circa, ma è da ritenere che siano più numerosi. Il nostro paese è quindi diventato il «porto franco» dell'immigrazione; viceversa, si ritiene che un paese civile debba tutelarsi dalla clandestinità e dall'illegalità che alimentano la criminalità. Per tale ragione riteniamo che la vera «solidarietà» possa essere esercitata solo verso gli onesti, mentre i clandestini sono irrimediabilmente destinati a vivere di espedienti e di illeciti, andando così ad accrescere il già folto mondo della criminalità.

La pericolosità di tale fenomeno per l'ordine pubblico è già stata rilevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nella relazione semestrale sui servizi segreti. Inoltre, non abbiamo potuto dare esecuzione all'accordo di Schengen che prevede l'abbattimento delle frontiere comunitarie; le difficoltà non sono solo dovute alla posizione e configurazione geografica del Paese esposto, con seimila chilometri di costa, al sud e all'est dell'Europa, ma anche ad una legislazione inadeguata ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. È il maggior difetto della cosiddetta «legge Martelli», la quale è stata concepita e pensata più per realizzare una società aperta e multi-etnica, che per consentire una reale integrazione dell'immigrato in una società ordinata. In effetti, per alcuni suoi aspetti eccessivamente garantisti e burocratici, è apparsa subito poco efficace sul piano del controllo degli accessi ed ancor meno efficiente sul piano dell'espulsione degli irregolari, dei malavitosi, di coloro che non sono entrati nel nostro Paese nel rispetto delle nostre leggi e per lavorare onestamente.

Gli altri Paesi europei erano già corsi ai ripari, come la Germania che ha modificato le disposizioni sul diritto di ingresso degli *asylanten*, o come la Francia e la Spagna che si sono dotate di una normativa che garantisce l'effettività dell'espulsione. In questi Paesi, il ricorso al giudice amministrativo non serve per eludere i provvedimenti adottati dalla polizia. In particolare in Spagna vige una legge di livello costituzionale (la *Ley organica de extranjeria* n. 135/85), in base alla quale lo straniero può rimanere internato a disposizione della polizia da 72 ore a 40 giorni. In Francia, essendo i diritti fondamentali tutt'ora regolati dalla «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 1789, viene legittimamente praticata l'espulsione degli stranieri con la previsione di una detenzione amministrativa da 24 ore a 10 giorni. In Italia oggi il procedimento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevede che il provvedimento di espulsione sia notificato all'interessato, il quale ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale (TAR) con possibilità di richiedere la sospensiva e altresì che l'espulsione si effettui mediante «intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato»: modalità queste che consentono all'immigrato irregolare espulso di circolare liberamente, di presentare ricorso al TAR e di utilizzare i tempi supplementari della procedura per rendersi irreperibile e restare in Italia clandestinamente.

Nelle relazioni annuali al Parlamento, previste dal decreto-legge n. 416 del 1989, è stata rilevata l'assurdità della norma. Così, nel corso del 1993 sono stati intimati di espulsione 49.010 stranieri e ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 5.551.

Nel 1994 le intimazioni di espulsione sono state 60.000 e quelle eseguite 12.000.

Talune disposizioni della legge n. 39 del 1990, in luogo di regolarizzare l'immigrazione, sono servite ad aumentare il fenomeno della clandestinità, e quindi l'anomia e la criminalità.

Il presente disegno di legge, partendo da questa e altre considerazioni critiche che non possono non sollevarsi nei confronti della legge citata, si propone alcuni obiettivi fondamentali che risolvono i problemi lasciati insoluti dalla «legge Martelli». Le soluzioni normative proposte non possono prescindere dagli articoli della Costituzione che hanno riflesso su questa materia e, precisamente, l'articolo 13 (limitazione della libertà personale solo a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria), l'articolo 24 (il diritto previsto per «tutti» di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e l'articolo 113 (obbligatorietà della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi).

Da queste elementari ma importanti considerazioni si sviluppa il presente disegno di legge che vuole, in parte, modificare il decreto-legge n. 416 del 1989.

Nell'articolo 1, mantenendo fermo il fatto che il visto d'ingresso sia concesso per comprovati motivi legittimi e sulla base di condizioni adeguate all'ospitalità del nostro Paese, viene incentivato il sistema di determinazione dei flussi dei lavoratori stranieri, soprattutto stagionali, fissato con decreto del Ministro degli esteri sulla base di una semplice consultazione con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'interno.

Con l'articolo 1, l'ingresso, l'uscita ed il transito dello straniero sul territorio dello Stato dovrà essere registrato, sia sul passaporto, che in un servizio anagrafico centrale degli stranieri presso il Ministero dell'interno. È stato previsto anche il timbro d'uscita per controllare il rispetto dei termini di permanenza in Italia, stabiliti dai visti e dai permessi di soggiorno. Presso il Ministero dell'interno vi sarà pure un archivio fotodattiloscopico utilizzabile dalla polizia giudiziaria o del giudice per l'identificazione degli stranieri arrestati.

Un problema non secondario dell'immigrazione extracomunitaria è quello dell'identificazione delle persone: l'uniformità dei patronimici, la relatività della traslitterazione, la ricerca dell'anonimato, rendono difficile e spesso inefficace l'azione della polizia e della magistratura. Per questo l'articolo 2 prevede l'adozione di un documento di identificazione inalterabile e munito di banda magnetica, la raccolta dei dati informatici presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, ove si costituirebbe un archivio utilizzabile sia per il servizio anagrafico che per le verifiche della polizia e della magistratura.

Gli articoli 1 e 2, inoltre, attribuiscono molta importanza agli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, al fine di determinare un maggiore controllo sulla emigrazione clandestina, sul terrorismo e sulla criminalità organizzata.

Nell'articolo 3 viene disciplinato con maggior rigore il respingimento alla frontiera stabilendo che non vanno accolti gli stranieri «che non forniscano sufficienti garanzie riguardo la loro capacità di mantenersi in Italia» e gli stranieri nomadi. È, ovviamente, salvaguardato il diritto di asilo per chi ne abbia i requisiti.

Vengono inoltre maggiormente responsabilizzati i trasportatori, non solo marittimi ed aerei ma anche terrestri e frontalieri, in ordine al trasporto di stranieri irregolari, stabilendo anche una sanzione amministrativa più adeguata di quella già prevista, il sequestro e la confisca del veicolo.

Nell'articolo 4, per il rinnovo del permesso di soggiorno, non si ritiene più sufficiente la semplice dichiarazione dello straniero di disporre di una somma pari alla pensione sociale: si richiede, invece, un minimo di documentazione e di accertamento sul fatto che lo straniero abbia un'attività da cui possa ricavare un reddito almeno pari al doppio della pensione sociale.

Il problema centrale del controllo dell'immigrazione extracomunitaria è quello dei sistemi di espulsione, attualmente inefficaci. La materia è stata interamente rivista nell'articolo 7, pur garantendo il rispetto dei diritti costituzionali (articoli 13, 24 e

113) e senza sottrarre la materia al controllo del giudice; si è cercato di evitare che lo straniero intimato possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, nel periodo previsto per l'esercizio del diritto al ricorso al TAR. Infatti, si dispone che l'autorità di pubblica sicurezza nell'intimare l'espulsione stabilisca, contestualmente, che lo straniero rimanga opportunamente custodito fino a 30 giorni in adeguate strutture diverse dal carcere, con provvedimento regolarmente convalidato dall'autorità giudiziaria, secondo la lettera dell'articolo 13 della Costituzione. Lo stesso ricorso amministrativo non deve più protrarsi a lungo: al ricorso proposto entro dieci giorni, segue un riesame di legittimità del TAR che decide con procedura d'urgenza entro 15 giorni. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non vale più per sospendere l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio.

Poichè le maggiori difficoltà per l'espulsione dello straniero sono determinate anche dall'incertezza sulla identità e sulla provenienza dello straniero, è stato attribuito alla polizia uno speciale potere di fermo fino all'accertamento dell'identità e all'esecuzione del provvedimento di espulsione. D'altra parte l'obbligo dello straniero di dichiarare e documentare la propria identità è più efficacemente presidiato dalle nuove disposizioni in tema di anagrafe e da nuove norme penali stabilite rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 11 del presente disegno di legge.

Oltre alle ordinarie espulsioni amministrative, si regolamentano meglio anche le espulsioni giudiziarie o disposte dal giudice. Si è ritenuto, pertanto, di modificare il decreto-legge n. 416 del 1989 anche nelle parti novellate dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. La previsione, contenuta nel comma 12-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, dell'espulsione immediata a richiesta dello straniero imputato o condannato non ha trovato pratica applicazione, preferendo in genere lo straniero scontare la pena pur di rimanere in Italia. Viene confermata l'opportunità di uno strumento tendente ad evi-

tare l'uso generalizzato del carcere, che anzi viene reso più efficace con la previsione che l'espulsione possa essere disposta anche su iniziativa del pubblico ministero.

Infine, si stabilisce che l'espulsione dello straniero si esegue, come ogni provvedimento coattivo, con l'accompagnamento diretto alla frontiera.

Nell'articolo 8 vengono regolati i ricongiungimenti familiari, ammessi quando lo straniero abbia alloggio adeguato e mezzi sufficienti per la famiglia.

Questo disegno di legge non vuole essere contro gli stranieri: al contrario, si vuole che gli stranieri che legalmente vengono in Italia siano ospitati decentemente, ottengano un lavoro ed un alloggio decorosi.

Nell'articolo 9 si stabilisce che il reclutamento di lavoratori extracomunitari deve avvenire attraverso i consolati: presso le rappresentanze diplomatiche saranno istituiti uffici decentrati del Ministero del lavoro i quali svolgeranno anche attività di informazione e di orientamento.

Sono poste due norme a tutela del lavoratore straniero: viene stabilito l'obbligo per chi assume stranieri di provvedere all'alloggio o direttamente ovvero tramite la stipulazione di contratti di foresteria. Naturalmente, per evitare che questa disposizione renda troppo onerosa l'occupazione di manodopera straniera, si è anche precisato che la concessione dell'alloggio è parte integrante della retribuzione, secondo quanto sarà stabilito in ambito di contrattazione.

È inoltre prevista una forte sanzione, per coloro che approfittano delle condizioni di necessità degli stranieri richiedendo canoni del tutto sproporzionati per la concessione di posti-letto.

Numerosi sono gli stranieri che, benchè in posizione irregolare, si sono tuttavia inseriti nel tessuto sociale e nel lavoro: sarebbe negativo ignorare questo dato di fatto e spingerli nuovamente verso la clandestinità. Mentre proponiamo un disegno di legge più severo per gestire ordinatamente il fenomeno dell'immigrazione, contemporaneamente, nell'articolo 10, offriamo a coloro che lavorano onestamente in Italia la possibilità di regolarizzarsi. Naturalmente con tutte le

cautele per evitare gli abusi del passato: l'esistenza dei requisiti dovrà essere verificata dalla polizia, per cui non sarà sufficiente la presentazione della domanda di sanatoria per avere il via libera in Italia.

L'articolo 11 del presente disegno di legge è dedicato alle disposizioni penali. Si è dovuto intervenire nuovamente a modificare l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 416 del 1989, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 34 del 6-13 febbraio 1995, nella parte in cui prevede quale condotta penalmente sanzionabile quella dello straniero colpito da provvedimento di espulsione e privo di documento di viaggio, che «...non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente». In discussione non è l'oggettività giuridica ovvero il bene protetto, che è meritorio, ma l'indeterminatezza della condotta e quindi della fattispecie penale.

Si è ovviato all'inconveniente con una diversa descrizione della condotta, con evi-

dente vantaggio per la certezza della sanzione.

Una pena significativamente severa è stabilita per scoraggiare coloro che ritengono di evitare l'espulsione facendo resistenza all'imbarco e in tal modo frustrando l'attività della polizia.

L'associazione finalizzata all'ingresso clandestino di stranieri è punita con le medesime pene dell'associazione di tipo mafioso, alla quale si sta omologando per modi e pericolosità, in quanto generalmente finalizzata alla commissione di altri gravi reati, come il traffico di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

Nell'articolo 12, è stato fissato un termine di sessanta giorni entro il quale il Ministro dell'interno e quello degli affari esteri dovranno realizzare il sistema informatico previsto dall'accordo di Schengen del 14 luglio 1985, che consentirà di risolvere i problemi connessi alla identificazione degli stranieri presenti nei Paesi dell'Unione europea.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ingresso dello straniero nello Stato)*

1. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)*. - 1. Gli stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per comprovati motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere di apporre sui passaporti degli stranieri extracomunitari il timbro di ingresso e di uscita dal territorio dello Stato, nonchè la durata del soggiorno autorizzato. Presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un servizio anagrafico centrale degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale, accessibile alle pubbliche autorità competenti per funzioni di giustizia, di polizia, di anagrafe. Tale servizio è dotato di un archivio fotodattiloscopico. Gli operatori dei posti di frontiera e delle questure sono tenuti a rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso o in transito sul territorio italiano e trasmetterli al predetto servizio anagrafico. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria all'atto dell'arresto di un extracomunitario devono trasmettere al predetto archivio i rilievi fotodattiloscopici.

3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'interno, definisce entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli extracomunitari e del loro inserimento sociale, nonchè le sue modalità, in conformità

con i criteri adottati negli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. In relazione alla programmazione dei flussi di ingresso di cui al comma 3 si tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale, con particolare riguardo al lavoro stagionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale;

d) della collaborazione del Paese di provenienza.

5. Il Ministro degli affari esteri stipula con le autorità degli Stati dai quali proviene il maggiore flusso migratorio degli accordi per il controllo della immigrazione clandestina, del terrorismo e della criminalità organizzata».

#### Art. 2.

*(Documenti richiesti per l'ingresso  
dei cittadini di extracomunitari  
nel territorio dello Stato)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo straniero che entra o soggiorna legalmente in Italia è dotato a cura dell'autorità consolare o della questura competente di un documento di identificazione plastificato inalterabile con banda magnetica a lettura elettronica contenente i dati anagrafici, lo stato giuridico, gli estremi del visto e del permesso di soggiorno e il codice fiscale. Lo straniero extracomunitario sprovvisto di tale documento è respinto alla frontiera o espulso dallo Stato».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce con proprio decreto i Paesi dai quali è richiesto il visto di ingresso. A tal fine, si tiene conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia negli ultimi tre anni, che sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

2-bis. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

3. Il visto può essere rilasciato solo se esistono seri presupposti, comprovati da idonea documentazione e da accertamenti diretti a verificare l'esistenza di una motivazione legittima, di sufficienti garanzie per l'alloggio ed i mezzi di sostentamento, nonché per i soggiorni di breve durata dal biglietto di viaggio di ritorno. In particolare, lo straniero deve documentare ed esibire a richiesta degli uffici di polizia di frontiera:

a) per motivi di cura necessitanti il ricovero, la certificazione medica, la dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria competente ed il biglietto per il viaggio di ritorno;

b) per motivi di turismo, di culto, di affari o di lavoro a tempo determinato, la dichiarazione di disponibilità della struttura di accoglienza, la dichiarazione dell'azienda presso la quale si intende svolgere l'attività e il biglietto del viaggio di ritorno;

c) per motivi familiari, la certificazione dello stato di famiglia, la certificazione del sindaco del comune sulla idoneità dell'al-



loggio dell'ospite e la dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo;

d) per motivi di studio, l'attestazione dell'istituto scolastico ove è iscritto, l'attestazione di disponibilità all'accoglienza di una struttura privata o pubblica;

e) per lavoro subordinato, la dichiarazione del datore di lavoro e la dichiarazione di disponibilità di una struttura pubblica o privata».

3. Dopo il comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«3-ter. La durata del visto non può superare i seguenti limiti temporali, a partire dalla data di ingresso nel territorio dello Stato:

a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo, affari familiari e di culto;

b) sei mesi per motivi di cura;

c) dodici mesi per motivi di studio;

d) dodici mesi per motivi di lavoro subordinato e sei mesi per lavoro stagionale;

e) tre mesi per motivi di lavoro autonomo».

### Art. 3.

#### *(Respingimento alla frontiera)*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni terroristiche o di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o allo sfruttamento della prostituzione, nonchè gli stranieri che non forniscano sufficienti garanzie riguardo la loro capacità di mantenersi in Italia. Gli stranieri nomadi hanno accesso nel territorio dello Stato solo nei casi di cui all'articolo 1».

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.

3. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero,» sono soppresse;

b) le parole: «da lire duecentomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da lire cinque milioni a lire dieci milioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il veicolo è posto sotto sequestro e, quando sia accertata la responsabilità del proprietario, definitivamente confiscato».

#### Art. 4.

##### *(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)*

1. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«8. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione da parte dello straniero extracomunitario della disponibilità di un reddito mensile minimo pari a due volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima documentata dall'interessato o accertata dall'ufficio».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«8-bis. Ogni rinnovo o proroga del permesso di soggiorno è condizionato all'insussistenza degli elementi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come

sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327. A tale scopo, il questore deve acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora dello straniero, il quale deve documentare di essere immune da malattie pericolose per la salute pubblica con certificazione della competente azienda sanitaria locale, da rilasciarsi in conformità con le direttive del Ministero della sanità».

Art. 5.

*(Norme in materia di tutela giurisdizionale)*

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Norme in materia di tutela giurisdizionale)* - 1. L'autorità di pubblica sicurezza emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

2. In ogni caso previsto dalla presente legge in cui lo straniero debba rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza oppure venga da questa convocato o accompagnato ai sensi del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, detta autorità di pubblica sicurezza deve avvisare il consolato competente e, ove richiesto, provvede a far presenziare un interprete di madre lingua o di lingua nota all'interessato».

Art. 6.

*(Iscrizione anagrafica)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno sono tenuti a chiedere l'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza o di domicilio secondo le norme in vigore per i cittadini italiani».

Art. 7.

*(Espulsione dello straniero)*

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Espulsione in seguito a reato)*. -  
1. Nei confronti dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1 e 6, del codice di procedura penale, è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è disposta anche nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che non superi tre anni di reclusione. L'espulsione è disposta dal giudice d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato, con ordinanza che ne stabilisce l'interdizione dal territorio dello Stato».

2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - *(Espulsione come misura di prevenzione)*. - 1. Il prefetto, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero appartenente ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Il provve-

dimento è convalidato entro sette giorni dal pretore del luogo ove la persona si trova, osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale».

3. Dopo l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*ter*. - (*Espulsione per motivi di sicurezza*). - 1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale.

2. Nella flagranza di ingresso clandestino il provvedimento è adottato dal prefetto.

Art. 7-*quater*. - (*Provvedimento amministrativo di espulsione*). - 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera tale lo straniero che soggiorna nel territorio dello Stato avendo eluso i controlli di frontiera, o privo di documenti richiesti per l'ingresso, o con permesso scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento.

3. Il prefetto, con decreto motivato, intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di dieci giorni.

Art. 7-*quinquies*. - (*Modalità di espulsione*). - 1. Quando l'espulsione è disposta dall'autorità amministrativa, al fine di evitare che l'intimato possa sottrarsi all'esecuzione di tale provvedimento possono essere disposte, contestualmente all'intimazione di espulsione, misure preventive limitative della libertà personale, da attuarsi in strutture idonee distinte da quelle carcerarie. Dette misure sono comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che le convalida entro le quarantotto ore successive e per un periodo non superiore a giorni trenta.

2. Nel caso di cui all'articolo 7-*quater*, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto, per il riesame delle legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio dello Stato, di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato e del diniego o della revoca del permesso di soggiorno. Il tribunale amministrativo regionale decide, con procedure d'urgenza, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

3. A tale scopo presso ogni tribunale amministrativo regionale sono costituite sezioni speciali, alle quali è assicurata la priorità nella dotazione degli organici di magistratura e personale amministrativo, adeguatamente incentivata con le disponibilità previste dal contratto di categoria.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7-*ter*, il ricorso amministrativo sospende l'esecutività del provvedimento del prefetto sino alla pronuncia del tribunale amministrativo regionale che lo rende immediatamente esecutivi.

5. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero già espulso precedentemente e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo.

6. Gli stranieri entrati clandestinamente nel territorio italiano sono espulsi ai sensi dell'articolo 7-*quater*.

Art. 7-*sexies*. - (*Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione*).

- 1. Nel caso di cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento o per i quali risulti difficile accertare l'identità anagrafica, l'autorità di pubblica sicurezza adotta, con le stesse modalità, le misure preventive previste dal comma 4, sino all'accertamento dell'identità e all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

2. Lo straniero che distrugge o occulta il proprio documento di identificazione è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di

flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale».

#### Art. 8.

##### *(Ricongiungimenti familiari)*

1. Dopo l'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, introdotto dal comma 3 dell'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 7-*septies*. - *(Ricongiungimenti familiari)*. - 1. Gli stranieri sono ammessi al ricongiungimento con familiare immigrato in Italia il quale:

a) abbia da tre anni regolare residenza in Italia;

b) disponga di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti per la famiglia;

c) non sia imputato o condannato per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nè debba essere espulso.

2. L'esistenza di tali condizioni è comprovata con idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.

3. Gli stranieri minorenni entrati irregolarmente in Italia sono alloggiati presso idonei istituti o comunità, in attesa degli accertamenti in merito all'esistenza di un parente in Italia e nel Paese di origine».

#### Art. 9.

##### *(Condizioni per gli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)*

1. L'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Condizioni per gli stranieri extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)*. - 1. I cittadini di Paesi extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo, presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli uffici di cui al comma 1:

a) svolgono attività di informazione e di orientamento nei confronti degli stranieri;

b) raccolgono e trasmettono periodicamente le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con periodicità stabilita da apposito decreto dello stesso.

3. Agli uffici di cui al comma 1 sono indirizzate le offerte di posti di lavoro dei datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari. Il nullaosta della sezione circoscrizionale del collocamento è condizione indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

4. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani e comunitari.

5. Il datore di lavoro deve assicurare l'alloggio ai dipendenti stranieri di cui abbia fatto richiesta, provvedendo direttamente ovvero mediante stipulazione di contratti di foresteria. I contratti collettivi di categoria ed aziendali stabiliscono le condizioni per la fruizione dell'alloggio che non devono comportare aumento del costo del lavoro. La concessione dell'alloggio di foresteria è parte integrante della retribuzione.

6. È punito con la multa da dieci a cinquanta milioni di lire chiunque, approfitt-



tando della condizione di necessità di stranieri immigrati, richiede canoni manifestamente sproporzionati per la concessione di posti letto».

Art. 10.

*(Regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti nel territorio dello Stato)*

1. Sono fatte salve le regolarizzazioni avvenute ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, e del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

Art. 11.

*(Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«8. Lo straniero che tenta di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione attuando un comportamento di resistenza ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

8-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena comminata è la reclusione da quattro a dodici anni e una multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino

straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

8-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di ingresso illecito di cittadini extracomunitari, si applicano le pene e le disposizioni stabilite dall'articolo 416-*bis* del codice di procedura penale. Le pene stabilite nel precedente periodo sono aumentate sino a un terzo qualora il fatto sia commesso su stranieri minori o al fine di avviare i cittadini extracomunitari alla prostituzione; le stesse sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia giudiziaria.

8-quater. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui al presente articolo, il magistrato può autorizzare l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Nei casi previsti dal presente articolo, è consentito l'arresto anche fuori dalla flagranza e si procede secondo l'articolo 566 del codice di procedura penale».

#### Art. 12.

##### *(Piano di automazione delle procedure)*

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, con decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani generali degli interventi di perfezionamento e di completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri, per fini di giustizia, di sicurezza pubblica e di amministrazione, anche in conformità con gli impegni assunti nell'accordo di Schengen del 14 luglio 1985.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 rientra la costituzione di un sistema informatico di controllo dell'ingresso nello Stato e della presenza degli extracomunitari, che consenta la loro sicura identificazione attraverso i dati anagrafici, del visto, del permesso di soggiorno, del codice fiscale e della posizione INPS.

3. Il sistema è posto sotto il diretto controllo del Ministro dell'interno e i dati sono accessibili all'autorità giudiziaria ed amministrativa in ordine alla propria competenza. A tal fine, i visti ed i documenti personali degli stranieri sono muniti di una banda magnetica che consenta la memorizzazione e la lettura dei dati da parte del predetto sistema informatico.

Art. 13.

*(Disposizioni finali)*

1. L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano solo se più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

